DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI

Art. 22

Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, pari complessivamente a euro 488.039.565 per l'anno 2006, si provvede, quanto a euro 457.858.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quanto a euro 30.181.565, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

Tabella A

2006

Ministero del lavoro

10.039.565

Ministero degli affari esteri

2.000.000

Ministero dell'istruzione

3.700.000

Ministero dell'interno

8.800.000

Ministero dell'ambiente

642.000

Ministero delle politiche agricole

5.000.000

Totale...

30.181.565 Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 7 luglio 2006, non più in vigore dal 5 settembre 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle missioni internazionali
Estremi	Decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224
Capo	II — Missioni internazionali delle forze armate e delle forze di polizia
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-partecipazione-italiana-alle-missioni/art-22-copertura-finanziaria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it